

**Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 23 dicembre 1997, n. 298**

---

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali

---

Titolo 1 - Istituzione dell'IRAP

**Articolo 16**

Determinazione dell'imposta

---

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45. (3)

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;

b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento. (4)

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10 bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento. (1)

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. (2)

-----

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 10.04.1998, n. 137 (G.U. 11.05.1998 n. 107), è stato poi sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

" Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 88 , comma 1, del testo unico delle imprese sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonche' dei compensi costituenti redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento."

(2) Il presente comma è così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 in vigore dal 15.01.2000 poi dall'art. 23, DL 06.07.2011, n. 98 con decorrenza dal 06.07.2011 e da ultimo dall'art. 2, comma 3, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi."

(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 con decorrenza dal 1° gennaio 2008, poi dall'art. 2, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66, con decorrenza dal 24.04.2014 ed applicazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014 e da ultimo dall'art. 1, comma 22, L. 23.12.2014, n. 190 con decorrenza dal 01.01.2015 che ha abrogato l'art. 1, comma 2 del citato D.L. ripristinando di fatto l'aliquota del 3,5%.

(4) Il presente comma inserito dall'art. 23 DL 06.07.2011, n. 98 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 15.07.2011, n. 111 con decorrenza dal 17.07.2011, è stato così modificato prima dall'art. 2, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014 ed applicazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014 e poi dall'art. 1, comma 22, L. 23.12.2014, n. 190 con decorrenza dal 01.01.2015 che ha abrogato l'art. 1, comma 2 del citato D.L. ripristinando di fatto le aliquote del 4,20%, del 4,65% e del 5,90%.